

**Protocollo d'intesa**

tra

**FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO**

e

**Lions International – Multidistretto 108 ITALY**

**Per la disciplina delle attività di collaborazione nell'ambito della raccolta farmaci e presidi medico-chirurgici da destinare gratuitamente a sostegno di soggetti indigenti e socialmente svantaggiati**


**FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ETS (C.F. 97503510154), con sede in Milano, Via Bessarione n,25, in persona del Presidente Sergio Daniotti, munito dei necessari poteri, di seguito "FONDAZIONE",**

e

**il Multidistretto 108 Italy, struttura del Lions International Association con sede in Roma, Piazza Buenos Aires, C.F. 96218900585, costituita per promuovere gli scopi del Lions International all'interno del territorio italiano, rappresentata, ai fini del presente Protocollo, dal Presidente del Consiglio dei Governatori, Claudio Sabattini, di seguito "Lions";**

**Premesso che**

- La FONDAZIONE persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, attraverso lo svolgimento di attività di beneficenza e assistenza sociale e sociosanitaria rivolte a persone in condizioni di svantaggio
- La FONDAZIONE per il raggiungimento del proprio scopo esercita attività di beneficenza e assistenza sociale attraverso raccolta di farmaci e presidi medico-chirurgici da destinare gratuitamente a enti caritativi senza scopo di lucro che operano, in Italia ed all'estero, a sostegno di soggetti indigenti e socialmente svantaggiati
- La FONDAZIONE persegue l'obiettivo della raccolta di farmaci donati tramite attività specifiche tra cui le: "Giornate di Raccolta del Farmaco" (di seguito GRF), "Recupero Farmaci Validi" (seguito RFV) e Donazioni da parte di aziende farmaceutiche
- Le GRF si svolgono in tutta Italia: la FONDAZIONE, attraverso il coinvolgimento di farmacie e volontari che svolgono turni di copertura dell'iniziativa nelle farmacie aderenti, propone ai cittadini di donare farmaci da automedicazione da destinare agli enti caritativi che assistono persone indigenti
- Il RFV è un'attività di recupero di medicinali validi che si svolge all'interno delle farmacie di alcune città italiane, dove sono stati posizionati appositi contenitori di raccolta. Anche in tal caso, è richiesta la presenza di volontari; aiutano a gestire il flusso di raccolta attraverso attività di supporto alla supervisione e di data entry
- Sono stati sottoscritti accordi di collaborazione tra FONDAZIONE e alcuni distretti Lion Italiani ed è comune interesse svilupparla ulteriormente attraverso la promozione di un più efficace coordinamento per la raccolta di farmaci e presidi medico-chirurgici da destinare gratuitamente agli enti assistenziali
- Il Lions Club International costituisce una struttura organizzata con la finalità di promuovere gli scopi dell'Associazione all'interno del territorio italiano.
- Fra gli scopi del Lions International vi è anche quello di orientare l'attività di ogni Club al concetto di servizio alla Comunità, nonché di offrire la propria gratuita disponibilità per contribuire ad aiutare gli altri, al di sopra di ogni interesse personale e senza distinzione di razza, di religione e di ideologia.
- I Lions Club hanno una distribuzione territoriale nazionale capillarmente diffusa annoverando quasi 40.000 Soci in circa 1.300 Club distribuiti in 17 Distretti.





Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

**Art. 1 (Valore delle Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

**Art. 2 (Ambito di applicazione)**

Il presente Protocollo d'Intesa si applica su tutto il territorio nazionale italiano. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi, protocolli d'intesa e/o convenzioni già intervenuti, e in vigore, fra singoli Distretti Lions e Fondazione che abbiano le medesime finalità previste dal presente Protocollo.

**Art. 3 (Finalità e oggetto della collaborazione)**

Oggetto del presente protocollo d'intesa è la creazione di nuove sinergie volte allo sviluppo di una cultura di attenzione ai bisogni sociali ed in primo luogo a quella che si esprime attraverso la raccolta di farmaci, compresa la partecipazione alle Giornate di Raccolta del Farmaco e la distribuzione gratuita a enti no profit che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano, ivi compresi i rifugiati.

**Art. 4 (Impegno del Lions)**

Il Lions, sulla base di appositi accordi e convenzioni, offre la collaborazione di tutti i Club e Distretti operanti nel territorio di competenza per l'organizzazione e lo svolgimento, a titolo volontario e gratuito, di attività di supporto alla Fondazione attraverso un costante confronto e collaborazione, coordinata sia a livello territoriale dai Governatori Distrettuali o loro delegati, sia a livello nazionale da una cabina di regia con la partecipazione paritetica di rappresentanti del Lions e della Fondazione.

Il Lions si impegna a promuovere le attività di raccolta mediante una comunicazione volta ad incentivare la collaborazione di nuovi volontari, nuove farmacie e nuovi enti assistenziali per incrementare le attività di donazione di farmaci.

**Art. 5 (Impegno della Fondazione)**

La Fondazione riconosce il ruolo partner dei Lions e si impegna a:

- Favorire l'attuazione del presente Protocollo e la diffusione dello stesso,
- Mettere a disposizione, nel rispetto della vigente normativa, dati e informazioni utili all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo;
- Promuovere la diffusione delle buone pratiche derivanti dalle attività oggetto del presente Protocollo.

**Art. 6 (Promozione dell'immagine - comunicazione)**

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal Presente Protocollo d'Intesa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo espresso consenso delle stesse, e avendo cura di non creare confusione o incertezza circa la paternità delle iniziative della Fondazione Banco Farmaceutico ETS.

**Art 7 (Durata)**

Il presente protocollo d'intesa ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza, previa valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, dandone preavviso scritto di 30 giorni a mezzo posta certificata (PEC).

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazione o pretese di qualsivoglia natura.

**Art 8 (Modello di intervento)**

Ciascuna organizzazione provinciale della Fondazione Banco Farmaceutico, nel rispettivo territorio di competenza, concorderà le modalità di coinvolgimento dei Club e dei distretti Lions, anche mediante stipula



di accordi e convenzioni operative. Ciascun Club o Distretto interessato comunicherà all'organizzazione locale di Fondazione la disponibilità dei soci a partecipare alle diverse iniziative.

#### **Art. 9 (Gratuità dell'accordo)**

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun impegno finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale restando le Parti libere di stipulare analoghi accordi con terzi.

L'attività prestata dai Lions esclude in ogni caso responsabilità diretta o indiretta a carico della Fondazione.

#### **Art. 10 (Uso del marchio e del logo)**

Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto o accordi locali ancora in essere.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

#### **Art. 11 (Visibilità del Protocollo)**

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'Intesa. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione con preventiva informazione e relativa approvazione della Parte.

#### **Art. 12 (Trattamento dei dati)**

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (DPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

#### **Art. 13 (Referenti e comunicazioni)**

Le Parti, mediante uno scambio di note, entro il mese successivo alla sottoscrizione del presente atto e con cadenza annuale indicano o confermano i propri referenti che hanno il compito di promuovere e armonizzare le attività oggetto del presente Protocollo.

Le norme comportamentali di impiego dei singoli aderenti/soci impegnati nell'attività di cui al presente protocollo, per le quali trovano applicazione le norme in materia di responsabilità professionale, avendo riguardo alla natura della prestazione oggetto della collaborazione, saranno compiutamente disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi in separata sede.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata agli indirizzi indicati in epigrafe.

#### **Art. 14 (Disposizioni finali)**

Il presente Protocollo d'intesa viene redatto in tre copie originali, delle quali ognuna fa fede.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si rinvia alla normativa vigente in materia.



**Art. 15 (Legge applicabile e Foro competente)**


Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di legge della Repubblica Italiana. In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, Il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano 14 giugno 2024

Per  
**FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ETS**

Il Presidente  
Sergio Daniotti



Per il  
**Lions International – MD 108 Italy**  
Il Presidente del Consiglio dei Governatori  
Claudio Sabatini

